

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 140/40/2012

Svolgimento del processo

Con atto rituale la società DIEFFEGI TRADING s.r.l. in liquidazione impugnava l'avviso di accertamento n. Omissis con il quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Desio 1 - le aveva chiesto, in relazione all'anno d'imposta 2003, il pagamento di € 574.367,00 per IRPEG, di € 89.951,38 per interessi e di € 143.591,75 per sanzioni, avendole accertato un reddito di impresa di € 1.727.231,00 maggiore rispetto a quello dichiarato pari ad € 709.806,00.

Nella motivazione dell'impugnato avviso veniva chiarito che l'iniziativa nei confronti della DIEFFEGI TRADING s.r.l. traeva origine dalla constatazione che tale società risultava, da una serie di verifiche e di accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, aver avuto rapporti finanziari e commerciali con società del gruppo MYTHOS, aventi sede in Milano Piazza Velasca n. 5, le quali con operazioni fraudolente costituivano a proprio vantaggio apparenti risparmi e/o eccedenze di imposta in realtà non spettanti. In particolare veniva specificato che la società ricorrente, per il periodo d'imposta 2003, avrebbe partecipato alla formazione di documenti per operazioni inesistenti ed avrebbe presentato una dichiarazione dei redditi infedele, facendo figurare di essere socia al 100% della società Quercia s.s., la quale in data 04.10.2003 aveva ricevuto, tramite la Mythos Fiduciaria, dividendi per € 685.000,00 derivanti da utili conseguiti dalla società Principium srl ed il cui relativo credito d'imposta aveva poi trasferito per trasparenza, ex art. 5 del TUIR, insieme all'intero suo reddito alla DIEFFEGI TRADING s.r.l.. Da ultimo veniva precisato che l'accertamento del maggior reddito derivava dal mancato riconoscimento degli "oneri straordinari" per € 671.300,00 indicati in bilancio, della "variazione in diminuzione" pari ad € 346.125,00 effettuata al rigo RF 48 della dichiarazione e del credito di imposta pari ad € 346.125,00 inserito al rigo RN 3 ed RN 15, in quanto riguardo a tali voci la società ricorrente non aveva fornito alcuna documentazione idonea a comprovarne la veridicità, nonostante fosse stata più volte sollecitata dall'Ufficio a farlo con ripetute richieste formali.

La DIEFFEGI TRADING s.r.l. sosteneva l'illegittimità e la infondatezza dell'impugnato avviso di accertamento e ne chiedeva l'annullamento innanzitutto perché intempestivo, essendo stato proposto dopo il termine dei quattro anni previsto a pena di decadenza dagli artt. 43 comma 3 DPR 600/73 e 57 comma 3 DPR 633/72; inoltre perché errato avendo la società ricorrente compiuto una operazione fiscalmente legittima senza conoscere e senza, peraltro, essere in grado di sapere "le ragioni di non utilizzabilità dei predetti utili, tenuto conto della provenienza da innumerevoli società "a cascata", di cui ignorava anche l'esistenza". La società ricorrente sollecitava comunque l'annullamento delle sanzioni che riteneva non applicabili "sui chiesti redditi imponibili, trattandosi di redditi elusi e non evasi".

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate ribadendo la legittimità del proprio operato e specificando che la formulata eccezione di decadenza era infondata perché il termine dei quattro anni doveva intendersi raddoppiato ai sensi dell'art. 43 DPR 1500/73, in quanto il contribuente aveva commesso una violazione che comportava l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 ed in effetti l'Ufficio di Milano 1 aveva denunciato, in data 17/12/2008, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il sig. D. F. Gi., quale legale rappresentante della DIEFFEGI TRADING s.r.l. in ordine ai reati di cui agli artt. 8 e 4 D.Lgs. 74/2000 per emissione di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti e per presentazione dichiarazione dei redditi infedele. Concludeva, perciò, per il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti in causa con successive memorie illustrative insistevano nelle proprie richieste, specificando più dettagliatamente le proprie ragioni e producendo, su sollecitazione di alcune ordinanze emesse dalla Commissione, documentazione varia attinente a due procedimenti penali trattati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del sig. D. Fi. Gi., legale rappresentante della DIEFFEGI TRADING s.r.l..

Motivi della decisione

Dai documenti prodotti dalle parti in causa (memoria presentata dall'Agenzia delle Entrate in data 11/04/2011) si rileva che effettivamente, in relazione ai fatti oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, l'Agenzia delle Entrate con proprio atto datato 17/12/2008 ha denunciato il sig. D. Fi. Gi., quale legale rappresentante della DIEFFEGI TRADING s.r.l., in ordine ai reati di cui agli artt. 8 e 4 D.Lgs. 74/2000 per emissione di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti e per presentazione di dichiarazione dei redditi infedele.

In merito a tale denuncia, a cui si fa esplicito riferimento nell'impugnato avviso di accertamento, è stato aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il procedimento penale n. 1224/09 R.G.N.R. a carico del sig. D. Fi. Gi. in relazione al quale il Pubblico Ministero il 2 dicembre 2010 ha avanzato richiesta di archiviazione essendo "il reato estinto per prescrizione"; richiesta accolta dal G.I.P. del Tribunale di Milano che con proprio provvedimento, emesso in data 12 marzo 2011, ha disposto l'archiviazione del procedimento (memoria della parte ricorrente presentata 05/03/2012).

Sulla base della documentazione prodotta si rileva, quindi, che la denuncia penale, sporta dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. D. Fi. Gi. per i fatti oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, è stata archiviata perché il Giudice penale ha ritenuto che i reati ravvisabili in quei fatti erano estinti per intervenuta prescrizione, e non già perché quei fatti erano da ritenersi inesistenti o perché comunque quella denuncia doveva essere considerata palesemente infondata.

Da ciò deve dedursi che i fatti denunciati dall'Agenzia delle Entrate erano di per sé stessi astrattamente idonei ad integrare ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 74/2000. Perciò la suddetta Agenzia aveva l'obbligo di portarli a conoscenza dell'autorità giudiziaria competente e non poteva far dipendere l'adempimento di tale suo obbligo da una propria ed autonoma valutazione in ordine alla intervenuta prescrizione del reato, perché quest'ultimo è un tema rimesso all'esclusiva competenza del giudice penale e riguardo ad esso l'autorità amministrativa non ha alcun potere decisionale.

Sussistendo tale obbligo di denuncia, la cui mancata osservanza sarebbe stata sicuramente censurabile, l'iniziativa presa nel caso di specie dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del responsabile della DIEFFEGI TRADING s.r.l. non può in alcun modo essere considerata strumentale al solo fine di far scattare il raddoppio del termine ordinario di decadenza dei quattro anni previsto dagli artt. 43 comma 3 DPR 600/73 e 57 comma 3 DPR 633/72.

Di conseguenza deve ritenersi che l'impugnato avviso di accertamento è stato emesso nei termini di legge e perciò la proposta eccezione di decadenza va rigettata.

Riguardo al tema finora trattato non ha alcuna rilevanza l'esito del procedimento penale n. 33794/08 R.G.N.R. mod. 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, archiviato con decreto n. 203703 emesso il 02/05/2011 dal G.I.P. del Tribunale di Milano, così come ha documentato la parte ricorrente, in quanto dalla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. appare evidente che in tale procedimento il sig. D. Fi. Gi. figurava

indagato "esclusivamente per truffa ai danni dello Stato" e tale reato non è uno di quelli di natura tributaria previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 idonei a determinare il raddoppio dei termini di decadenza, ai sensi del richiamato art. 43 comma 3 del DPR n. 600/73. Riguardo al merito della vicenda si osserva che gli intrecci delle operazioni finanziarie, poste in essere tra le diverse società (tra cui anche quella ricorrente) tutte collegate al gruppo MYTHOS, appaiono chiaramente finalizzati a compiere una evasione d'imposta, anche attraverso fittizie cessioni di quote sociali e di crediti d'imposta artatamente creati con fatture e documenti fiscali non corrispondenti al vero.

Peraltro, nel caso di specie, acquista un valore particolarmente significativo il fatto che la DIEFFEGI TRADING s.r.l. non ha mai fornito, né prima dell'emissione dell'avviso di accertamento impugnato e né successivamente, quella documentazione fiscale - contabile che le era stata richiesta dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica, con la quale avrebbe potuto dimostrare la fondatezza e la legittimità di quelle voci inserite nel bilancio e nella dichiarazione dei redditi della società, ma non riconosciute valide all'Ufficio proprio perché non adeguatamente documentate e/o scaturenti da contratti simulati. Va anche rilevato che il rilevante importo delle somme riprese a tassazione rende logicamente inattendibile la tesi prospettata dalla società ricorrente, secondo cui vi sarebbe stata una sua totale "ignoranza" riguardo alla inutilizzabilità degli utili della Principium srl, derivati alla DIEFFEGI TRADING s.r.l., con i connessi crediti di imposta, tramite l'acquisizione dell'intero capitale sociale della società Quercia s.s.. Ed infatti è inverosimile che la DIEFFEGI TRADING s.r.l. sia potuta divenire socia al 100% della società Quercia s.s. senza prima ben conoscere la natura e la consistenza di quest'ultima società che acquisiva.

Il ricorso non può essere accolto nemmeno nella parte in cui lamenta l'applicazione delle sanzioni. In effetti il carosello delle società e delle operazioni finanziari, che appare essere stato creato al solo fine di generare fittizi crediti di imposta ed a cui ha partecipato anche la società ricorrente, si è attualizzato non con una semplice attività di elusione, ma anche attraverso operazioni sociali fittizie, false formalità e con il ricorso a voci di bilancio non corrispondenti al vero, ossia mediante una vera e propria attività di evasione fiscale. Perciò appare più che legittima l'applicazione delle sanzioni.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del di giudizio che liquida in € 2.000,00 onnicomprensive.